



ID 16631
Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

380/14

DECRETO DIRIGENZIALE N. 04 /DA del 11 GEN 2019

Oggetto: Contenzioso **Mazzola Michele** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese RG n. 2888/2014 tra le parti Mazzola Michele Cod. fisc. MZZMHL40C31C067T c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n. 1239/18 del 02/11/2018, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € € 5.200,00 oltre interessi per complessivi € 5274 nonché al rimborso delle spese di giudizio e di CTU per € di € 2.742,44 , per una spesa complessiva di € 8.016,64;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 8.016,64 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1239/18 del Tribunale di Termini Imerese il pagamento a favore del Sig. Mazzola Michele nato a Catelbuono (PA) il 15/3/1940 cod. fisc.MZZMHL40C31C067T della somma di € 8.016,64 mediante accredito sul c/c IBAN IT41P 08976 43220 000000 305376 allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE

Impegno n. 445 Atto 04/14 del 2019

Importo € 8.016,64

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 05-02-19 Il Funzionario 13

Re: sentenza Mazzola Cas vs Rif 380/14



avv.sdiliberti@libero.it

Oggi, 10:25

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it

Rispondi a tutti |

Decreto Liq CTU Mazzol...
80 KB

FATTURA CTU.pdf
123 KB

Fattu
75 KB

Mostra tutti (3 allegati (277 KB)) Scarica tutto

Egregio Dottore,

in relazione alla pratica in oggetto, come richiesto, allego fattura per i miei compensi del giud. di I Grado, decreto Liq. Comp al Ctu, fattura di quest'ultimo.

Da quest'ultimo documento emerge, però, che la mia specifica risulta errata nella parte in cui prevedeva anche il pagamento della Cassa e dell'IVA sulle spese di CTU per una somma complessiva di €.177,94, che va decurtata dal dovuto del CAS che così ammonta ad €.8.016,64.

Preciso infine che l'iban in base al quale si deve procedere al pagamento è :
IT41P0897643220000000305376.

Con preghiera di darmi notizia dell'avvenuta disposizione bancaria, porgo distinti saluti.

Avv. Salvatore Di Liberti

Il 5 dicembre 2018 alle 13.32 "ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it"
<ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it> ha scritto:

Egr. avvocato, ad integrazione della precedente mail mi occorre anche il Decreto di liquidazione delle competenze del CTU ed inoltre Le comunico che l' IBAN risulta errato in quanto manca una cifra nel codice.

Saluti.

Giuseppe Mangraviti

Da: avv.sdiliberti@libero.it <avv.sdiliberti@libero.it>

Inviato: mercoledì 5 dicembre 2018 12:39:49

Salvatore Di Liberti - Avvocato
P. Via Prestisimone n. 21/A Cefalù Tel. 0921676175
P. Numero 9 n. 10 Cefalù Tel. 0921676175
email: avv.diliberti@liberti.it

Sentenza n. 1239/2018 pubbl. il 02/11/2018
RG n. 2888/2014
Repert. n. 1887/2018 del 02/11/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CC
NOTIFICATA

IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Marino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2888 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.F. 01962420830), con il patrocinio dell'Avv. Michele Allegra, presso il cui studio in Cefalù, Piazza Bellipanni n. 32 è elettivamente domiciliato

parte appellante

E

MAZZOLA MICHELE (MZZMHL40C31C067T), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Di Liberti, presso il cui studio in Cefalù, via Gen. Prestisimone n. 21/A è elettivamente domiciliato

parte appellata

OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace - solo danni a cose

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 26/02/2018, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato solo in parte.

Nel merito, la sentenza del Giudice di Pace oggetto dell'odierna impugnazione è corretta, nella parte in cui il Consorzio per le autostrade siciliane è stato ritenuto responsabile dei danni subiti dall'autovettura di Mazzola a causa dell'improvvisa invasione della carreggiata stradale da parte del conseguente impatto del veicolo contro alcuni alberi.

380/14

Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE
Prot. 26721
del 22-11-2018 Sez. A



| | | |
|----------------------|---|------|
| Autostrade Siciliane | | |
| 22 NOV. 2018 | | |
| DIR. GEN. | X | DATE |

Jim 23/11/18



Richiamando l'orientamento della Suprema Corte sulla materia, giova ricordare che *“Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva attribuito efficacia liberatoria alla dimostrazione della mera presenza di una recinzione, ancorchè integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, atteso che tale circostanza non aveva in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, confermando l'inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di essa)”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11785 del 12/05/2017) ed ancora *“L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. (Nella specie, un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del "guard rail", danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall'ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest'ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. La S.C., applicando l'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che le dimensioni di quest'ultima non consentissero un'adeguata sorveglianza)”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20/11/2009).



Nella fattispecie, avuto riguardo ai rilievi fotografici del luogo del sinistro versati in atti (cfr. produzione di parte appellata), emerge che il tratto interessato dal sinistro era adiacente ad un zona di fitta vegetazione e presenza di alberi di alto fusto (pini) e che il guard rail posto sui margini della carreggiata era particolarmente basso ed inadeguato ad impedire il verosimile e probabile transito di animali selvatici; in altri termini, cioè, avuto riguardo alle caratteristiche del tratto in questione (zona montuosa e ricca di vegetazione posta allo stesso livello della sede carrabile), era obbligo del Consorzio apporre sui margini dell'autostrada idonea recinzione, nella specie del tutto assente, proprio al fine di prevenire il rischio, assolutamente prevedibile, dell'invasione della sede stradale da parte di animali.

In considerazione di quanto appena evidenziato, è chiaro che non può dirsi sussistente il caso fortuito idoneo a liberare da responsabilità il Consorzio, in qualità di custode della strada, il quale avrebbe dovuto piuttosto rendere sicuro il tratto stradale appena evidenziato, la cui oggettiva pericolosità esclude perciò la ricorrenza del caso fortuito.

Quanto al concorso di colpa dedotto dall'appellante, giova rilevare che non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere che il Mazzola, se avesse tenuto una condotta diversa da quella assunta nell'occasione, avrebbe potuto evitare il sinistro o diminuirne le conseguenze dannose; in tal senso, sarebbe stato onere del Consorzio fornire la prova di un comportamento colposo del conducente della vettura; peraltro, le condizioni del tratto stradale ovvero la brevissima distanza tra la sede destinata alla circolazione dei veicoli e l'area adiacente posta al di là del guard rail, dal quale sopraggiunse l'animale, inducono a ritenere che l'invasione della strada da parte del cane randagio fosse avvenuta in modo improvviso e talmente repentino da impedire qualsiasi manovra da parte del conducente, il quale peraltro tentò nell'occasione di frenare, senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto.

Alla luce di tali ragioni, dunque, i motivi di appello sollevati dal Consorzio vanno rigettati.

Merita, piuttosto, accoglimento la doglianza relativa alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno materiale, poiché superiore a quella richiesta nell'atto introduttivo.

Ed invero, con l'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Cefalù, il Mazzola aveva chiesto la liquidazione della *“somma complessiva di euro 5.200,00 o di quell'altra diversa*



(minore) che sarà ritenuta dovuta”; il Giudice di Pace ha, invece, liquidato la somma di euro 5.892,93, risultante dall’esito della ctu.

E’ evidente che il giudice di prime cure è andato “*ultra petita*”, sicché la sentenza va riformata e deve, pertanto, liquidarsi al Mazzola la somma minore di euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 pari al valore commerciale del mezzo all’epoca del sinistro (vd. ctu a firma del geom. Giuseppe Patti) ed euro 200,00 per spese deposito e rottamazione.

Del pari fondato è l’ultimo motivo di appello circa la liquidazione delle spese di lite, quantificate in una somma eccessiva rispetto al valore della causa; il giudice di prime cure ha, in particolare, liquidato gli importi massimi tabellari previsti per lo scaglione sino ad euro 5.200,00; tuttavia, stante la semplicità del procedimento e la brevità dell’attività istruttoria, sarebbe stato equo liquidare le spese, attestandosi su valori leggermente superiori al medio tabellare, ovvero la somma complessiva di euro 1.400,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; in tal senso, perciò, va riformata la sentenza appellata.

Il parziale accoglimento dell’appello giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

a) in parziale accoglimento dell’appello proposto da **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,**

RIFORMA la sentenza n. 306/14 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù il 26/08/2014 - 01/09/2014:

- nella parte in cui è stata liquidata in favore di MAZZOLA MICHELE la somma di euro 5.892,93, che deve essere piuttosto ridotta all’importo di euro 5.200,00, ferma restando la condanna al pagamento degli interessi legali dalla sentenza di primo grado sino al soddisfo;



Sentenza n. 1239/2018 pubbl. il 02/11/2018
RG n. 2888/2014
Repert. n. 1887/2018 del 02/11/2018

- nella parte in cui il Consorzio è stato condannato a pagare le spese di lite in favore del Mazzola, che devono essere piuttosto rideterminate nella minor somma di euro 1.400,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge

- b) CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza.
c) COMPENSA le spese di lite del presente grado di appello.

Così deciso in Termini Imerese, in data 26/10/2018.

Il Giudice

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa *Sara Marino*, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



13157
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva all'originale che si rilascia a richiesta dell' Avv. Salvatore Di Marco nell'interesse di Giannola Michele

Termini Imerese li, 16/11/18

Il Cancelliere

F.ito

Per autentica Termini Imerese li 16/11/18



Aut. Su. Di. Liberi.

OROW. 664/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CEFALU'

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO per la CTU tecnico
Geom Giuseppe Patti**

Letti gli atti della causa iscritta al 607/13 del R.G. affari civili promossa da
Mazzola Michele / CAS Consorzio Autostrade Siciliane
Vista la richiesta di liquidazione del compenso depositata in data 29.04.2014
dal predetto consulente ;
Rilevato che in favore dello stesso è stato concesso all'udienza del 04.03.2014
a seguito di incarico, un anticipo di euro 300,00 posto provvisoriamente a
carico di parte attrice ;

P.Q.M.

Vista la L. n. 319/1980 e il D.P.R. n. 352/1988

LIQUIDA

Al CTU Geom Patti Giuseppe la complessiva somma di € 662,00
comprensiva dell'acconto di € 300,00 assegnato allo stesso con la su indicata
ordinanza del 04.03.2014 oltre IVA e i contributi dovuti per legge .
Visto l'art. 90 c.p.c

AVVISA

Il C.T.U. e la parte interessata che contro il presente decreto possono proporre
opposizione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 11 della L. n. 319/80.

MANDA

Alla Cancelleria affinché provveda ai sensi degli art. 134 cpv , c.p.c, e 11, co
2 , L. 8/7/1980 n. 319.
Cefalù li 03.05.2014

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Rosalia Quartararo

GIUDICE DI PACE - CEFALU'
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 6 MAG. 2014.
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Il Cancelliere
Torre Graziana Rita

PATTI GIUSEPPE
Via Cesare Battisti 14
Codice fiscale PTTGPP68R17C871H
90016 Collesano (PA)
Partita IVA 04639590829

FATTURA 32 del 28.11.2018

Sig.
Mazzola Michele
Via Geraci 98
90013 Castelbuono -PA-
MZZMHL40C31C067T

Ufficio del Giudice di Pace di Cefalù
Causa Civile R.G.607/13
Mazzola Michele c/ Consorzio per le Autostrade Siciliane

Avendo ricevuto l'incarico di C.T.U., mi è stata corrisposta a saldo la somma di € 662,00 che il Giudice di Pace ha posto a Vs carico.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Imponibile prestazioni | € 662,00 |
| NETTO DA VERSARE | € 662,00 |

Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 1,
comma 58 legge 190/2014 Regime Forfettario
Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto
ai sensi dell'art 1 comma 67 legge 190/2014

